



Decreto Dirigenziale n. 82 del 26/04/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54/85 SS.MM.II. - ART. 25, CO. 6 E 7 DELLE NN. DI A. DEL P.R.A.E. INDIVIDUAZIONE ORDINE PRIORITARIO E CRONOLOGICO DI COLTIVAZIONE DEI COMPARTI ESTRATTIVI NELLE AREE SUSCETTIBILI DI NUOVE ESTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, PER IL GRUPPO MERCEOLOGICO 07 - CALCARE.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO CHE:

- con la L.R. n. 54/85 ss.mm.ii. la Regione Campania ha disciplinato la ricerca e l'attività di cava sul proprio territorio, con riferimento ai materiali classificati di seconda categoria, industrialmente utilizzabili, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- con Ordinanza Commissariale n. 11 del 07/06/2006 (in BURC n. 27 del 19/06/2006) e con le rettifiche apportate dall'Ordinanza Commissariale n. 12 del 06/07/2006 (in BURC n. 37 del 14/08/2006), è stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) previsto dall'art. 2 della L.R. n. 54/85;
- l'art. 2 co. 11 della L.R. n. 54/85 dispone che, dopo l'approvazione del P.R.A.E., nessuna autorizzazione o concessione, possa essere rilasciata se non in ottemperanza alle prescrizioni del piano stesso;
- l'art. 8, co. 2 delle NN. di A. del P.R.A.E. dispone che l'attività estrattiva è autorizzata in funzione del soddisfacimento dell'esigenza del fabbisogno regionale del materiale di seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, calcolato a livello provinciale, ed avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) *prioritariamente, e per quanto possibile, attraverso il riutilizzo del materiale proveniente dall'attività di demolizione, costruzione e scavi;*
 - b) *per la quota residua, a mezzo della coltivazione delle cave già autorizzate ricadenti nell'ordine: nelle aree Z.A.C., nelle zone critiche, nelle aree di crisi, nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e nelle aree non perimetrate e, successivamente, per l'ulteriore quota residuale, in misura pari al 30%, a mezzo del recupero di materiale di cava derivante dalla coltivazione ai fini della ricomposizione e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., ed in misura pari al 70%, a mezzo di nuove coltivazioni nelle aree suscettibili di nuove estrazioni;*
 - c) *una volta esaurita la disponibilità di cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A. da coltivare, il fabbisogno regionale è soddisfatto per l'aliquota del 3% a mezzo della coltivazione ai fini della ricomposizione e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate non ricomprese nelle aree A.P.A., nelle aree suscettibili di nuove estrazioni ed in quelle di riserva, e per l'aliquota residua, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.A.E., attraverso la coltivazione delle cave nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e, una volta esauriti i giacimenti esistenti in queste ultime, a mezzo di nuove coltivazioni nelle aree di riserva;*
 - d) *nel caso d'impossibilità di soddisfacimento del fabbisogno di materiale estrattivo in determinate province, nonostante la coltivazione di tutte le aree d'interesse estrattivo localizzate, il deficit provinciale di materiale di cava è colmato con l'attività estrattiva autorizzata nelle altre province campane, in proporzione alla disponibilità dei giacimenti ricadenti in ciascuna di esse;*
 - e) *per i gessi, basalti, pozzolana, tufi ed argilla, in ragione della loro scarsa disponibilità, il soddisfacimento del fabbisogno non avviene per singola provincia, ma a livello regionale e viene definito in prima applicazione, salvo i successivi aggiornamenti previsti dalla presente normativa di attuazione, sulla scorta dei dati statistici dell'ultimo quinquennio;*
- al fine di garantire l'ordinato e razionale uso del territorio, in linea con le esigenze di salvaguardia dei valori ambientali, lo sviluppo delle attività estrattive avviene nelle aree appositamente individuate dal P.R.A.E., corrispondenti ai comparti estrattivi da delimitarsi all'interno delle aree suscettibili di nuove estrazioni e, ove occorra, delle aree di riserva;
- ai sensi dell'art. 21 delle NN. di A., detti comparti estrattivi sono delimitati secondo il criterio di privilegiare, prioritariamente, quelle aree ove insistono cave autorizzate e, nell'ordine successivo, le aree interessate da cave autorizzate non dichiarate abusive per le quali non è intervenuta a seguito della coltivazione la ricomposizione ambientale, aree interessate da cave abbandonate, aree libere da cave, escluse quelle abusive;
- l'art. 24, co. 2 delle NN. di A. del P.R.A.E. stabilisce, tra l'altro, che nelle aree suscettibili di nuove estrazioni l'attività estrattiva è autorizzata esclusivamente in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale, calcolato per ciascuna provincia;
- analogamente, l'art. 25, co. 1 definisce le aree suscettibili di nuove estrazioni quali porzioni del territorio regionale in cui sono presenti una o più cave autorizzate nelle quali è consentita la

prosecuzione dell'attività estrattiva, l'ampliamento o l'apertura di nuove cave nel rispetto dei criteri di soddisfacimento del fabbisogno regionale calcolato per provincia;

- l'art. 25, co. 6 delle NN. di A. del P.R.A.E. dispone che la coltivazione nelle aree suscettibili di nuove estrazioni delimitate in comparti è avviata, fatti salvi i casi tassativi contemplati, quando le cave attive autorizzate non sono in grado di soddisfare il fabbisogno regionale, calcolato su base provinciale interessata, per una quota pari al 70% del fabbisogno di cui si ha necessità, secondo i criteri cronologici e prioritari di coltivazione delle singole aree suscettibili di nuove estrazioni e dei singoli comparti di seguito indicati:
 - a) *la coltivazione deve essere avviata nei comparti ove esistono cave autorizzate;*
 - b) *nel caso in cui esistono più comparti comprendenti cave autorizzate e/o concesse la coltivazione deve essere avviata prioritariamente nel comparto in cui le cave autorizzate hanno la minore produttività in rapporto al fabbisogno regionale;*
 - c) *esauriti i comparti comprendenti cave autorizzate, la coltivazione è avviata in comparti ove esistono cave abbandonate;*
 - d) *qualora esistono comparti comprendenti più cave abbandonate vale il criterio della contiguità con altro comparto in attività e, in assenza del primo, quello della maggior percezione visiva della cava abbandonata o da recuperare;*
 - e) *una volta esauriti i comparti comprendenti le cave abbandonate, la coltivazione potrà avvenire in comparti comprendenti aree libere e, prioritariamente, in quelli ubicati contigualmente ad altri comparti in coltivazione, e tra questi quello avente maggiore potenzialità in termini di volumi estraibili;*
- l'art. 25, co. 7 delle NN. di A. del P.R.A.E. prevede che il competente dirigente regionale, tenuto conto delle esigenze di soddisfacimento del fabbisogno per ciascuna provincia in relazione alle singole categorie di materiali, individua periodicamente l'ordine prioritario e cronologico di coltivazione dei singoli comparti e dispone, quando vi è necessità, l'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto;
- il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali, ai sensi dell'art. 38-bis, co. 4, della L.R. n. 54/85 e s.m.i., al fine di uniformare le procedure di attivazione dei comparti estrattivi individuati in aree suscettibili di nuove estrazioni, ha emanato apposita direttiva prot. n. 920948 del 17/11/2010;

CONSIDERATO CHE:

- la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 323 del 7/03/2007 (in BURC n. 18 del 2/04/2007) ha proceduto ad una prima individuazione dei comparti estrattivi, ai sensi degli artt. 21, 25 e 89 delle NN. di A. del P.R.A.E., su tutto il territorio regionale e per ciascun gruppo merceologico;
- con successiva delibera n. 491 del 20/03/2009 (in BURC n. 22 del 6/04/2009), la Giunta Regionale della Campania ha proceduto alla perimetrazione conclusiva dei comparti estrattivi nella provincia di Avellino;
- per il gruppo merceologico 7 - calcari, la delibera G.R. n. 491/09 ha approvato la delimitazione dei seguenti comparti estrattivi nella provincia di Avellino:

N.	Comparto	Superficie comparto al netto cave		Comune	Incidenza media	Potenzialità estrattiva			
		(mq)	(kmq)			(mil. di mc)		(mil. di tonnellate)(*)	
					(mc/mq)	ventennale	annuo	ventennale	annuo
1	C10AV_01	112.513	0,11	S. Angelo dei L.	49,72	5,47	0,27	10,94	0,54
2	C10AV_02	70.195	0,07	S. Angelo dei L.	49,72	3,48	0,17	6,96	0,34
3	C12AV_01	143.761	0,14	Teora	49,74	6,96	0,35	13,92	0,70
4	C12AV_02	66.000	0,07	Caposele	49,74	3,48	0,17	6,96	0,34
5	C12AV_03	215.229	0,22	Teora	49,74	10,94	0,55	21,88	1,10
6	C12AV_04	165.358	0,17	Teora	49,74	8,46	0,42	16,92	0,84
7	C13AV_01	221.818	0,22	Lioni	60,08	13,22	0,66	26,44	1,32
8	C13AV_02	106.332	0,11	Teora	60,08	6,61	0,33	13,22	0,66
9	C14AV_01(**)	50.096	0,05	Casalbore	66,16	3,31	0,17	6,63	0,33
10	C16AV_01	240.489	0,24	Salza Irpina	80,45	19,31	0,97	38,62	1,94
11	C16AV_02	175.560	0,18	Salza Irpina	80,45	14,48	0,72	28,96	1,44
12	C17AV_01	101.700	0,10	Montella	79,67	7,97	0,40	15,94	0,80

(*) si assume il peso specifico del calcare pari a 2 t/mc.

(**) il comparto ricade nel territorio di competenza del Genio Civile di Ariano Irpino.

- il Dirigente del Settore del Genio Civile di Ariano Irpino, con proprio decreto n. 2 del 21/01/2010, avente medesimo oggetto, ha dato atto che l'unico comparto di calcare ricadente nella competenza territoriale del Genio Civile di Ariano Irpino (C14AV_01), poiché trattasi di comparto riguardante aree libere da cave, sarà attivato, ricorrendone la necessità per il soddisfacimento del fabbisogno, solo dopo l'esaurimento dei comparti ricadenti nel territorio di competenza del Genio Civile di Avellino, tutti censiti nell'intorno di cave preesistenti ovvero contigui ad altro/i comparto/i delimitato/i nell'intorno di cave preesistenti;
- lo *status* amministrativo delle cave autorizzate ricadenti nei comparti estrattivi, la cui presenza conferisce ai comparti stessi il grado di priorità di cui all'art. 25 c. 6 lett. a), è evidenziato nella tabella che segue, ove sono riportati gli estremi dei rispettivi provvedimenti di autorizzazione:

	COMPARTO	CODICE CAVA	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	DECORRENZA	SCADENZA
1	C10AV_01	64092_03	D.D. n. 1238 del 22/05/2001	art. 36 L.R. 54/85	1986	2007
3	C12AV_01	64108_01	D.D. n. 2903 del 10/03/1999	art. 5 L.R. 54/85	1999	2019
7	C13AV_01	64044_01	D.D. n. 1201 del 15/05/2001	art. 36 L.R. 54/85	1986	2007
		64044_05	D.D. n. 1202 del 15/05/2001	art. 36 L.R. 54/85	1986	2007
		64044_09	D.D. n. 1200 del 15/05/2001	art. 36 L.R. 54/85	1986	2007
8	C13AV_02	64108_05	D.D. n. 42 del 29/06/2005	art. 36 L.R. 54/85	1986	2007
10	C16AV_01	64081_01	DPGR n. 868 del 13/02/1991	art. 36 L.R. 54/85	1986	2007
			D.D. n. 96 del 31/05/2010	art. 89 c. 15 PRAE	2010	2013
11	C16AV_02	64081_02	D.D. n. 1203 del 15/05/2001	art. 36 L.R. 54/85	1986	2007
			D.D. n. 193 del 20/10/2010	art. 25 c. 14 PRAE	2011	2012
12	C17AV_01	64057_07	D.D. n. 1239 del 15/05/2001	art. 36 L.R. 54/85	1986	2007

RITENUTO

- opportuno procedere agli adempimenti di cui all'art. 25, co. 7 delle NN. di A. del P.R.A.E. con provvedimenti distinti per gruppo merceologico;

RILEVATO CHE:

- il fabbisogno regionale per il calcare, stabilito dall'art. 9 delle NN. di A. del P.R.A.E., è pari a tonnellate 14.025.838 annue complessive, di cui t 1.822.655 per la provincia di Avellino;
- a tutt'oggi, non sono disponibili dati che consentano di programmare il soddisfacimento, anche parziale, del fabbisogno di calcare, per mezzo del possibile riutilizzo di materiale proveniente dall'attività di demolizione, costruzione e scavo (art. 8 comma 2 lett. a);
- le autorizzazioni ad oggi rilasciate e vigenti garantiscono, per la provincia di Avellino, il soddisfacimento del fabbisogno di calcare per il biennio 2011-2012 e, pertanto, in tale periodo non si rende necessario l'avvio della coltivazione nelle aree suscettibili di nuove estrazioni delimitate in comparti;
- il completamento dei procedimenti amministrativi in corso, inerenti ad istanze di autorizzazione ai sensi degli artt. 27 c. 3 e 25 c. 14 delle NN. di A. del P.R.A.E., dovrebbe portare al soddisfacimento del fabbisogno di calcare, nella provincia di Avellino, anche per l'anno 2013;
- in previsione, pertanto, il *deficit* di produzione di calcare, nella provincia di Avellino, dovrebbe verificarsi non prima del 2014;
- in base alla previsione dell'art. 8 co. 2 lett. b) del P.R.A.E., il 70% del suddetto *deficit* di produzione dovrà essere soddisfatto mediante nuove coltivazioni nelle aree suscettibili di nuove estrazioni;

- si rende opportuno, pertanto, procedere a porre in essere gli atti amministrativi propedeutici all'avvio, in prospettiva del futuro *deficit* di produzione di calcare, delle nuove coltivazioni in aree suscettibili di nuove estrazioni;
- tali atti propedeutici consistono, in via preliminare, in applicazione dell'art. 25 comma 7 delle NN. di A. del P.R.A.E. e conformemente alla direttiva del Settore Cave prot. n. 920948 del 17/11/2010, nell'individuazione dell'ordine prioritario e cronologico di coltivazione dei singoli comparti, quale presupposto per il successivo avvio della procedura di coltivazione, allorquando vi sarà necessità ovvero *deficit* di produzione del materiale;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 25, co. 6, lett. b) delle NN. di A. del P.R.A.E. stabilisce che, nel caso in cui esistono più comparti comprendenti cave autorizzate e/o concesse, la coltivazione deve essere avviata prioritariamente nel comparto in cui le cave autorizzate hanno la *minore produttività* in rapporto al fabbisogno regionale;
- i criteri per il calcolo della produttività delle cave, al fine della definizione dell'ordine prioritario e cronologico di avvio dei comparti, sono stati esplicitati nella già richiamata direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali prot. n. 920948 del 17/11/2010;
- la succitata direttiva, al § 3 punto b), prevede che *“la produttività da tenere a riferimento è il valore medio annuo di materiale di scavo, come risulta dal programma di coltivazione in atto ovvero calcolato rapportando il totale di materiale estratto al numero di anni di validità dell'autorizzazione (nel caso di cave il cui provvedimento di autorizzazione non è vigente al momento dell'avvio della procedura di coltivazione di cui al comma 7 dell'art. 25 delle NdA; si precisa che tale materiale può essere determinato facendo riferimento ai provvedimenti di determinazione del contributo di convenzione (di cui all'art. 18 della L.R. n. 54/85 s.m.i.); nel caso di comparti comprendenti più di una cava autorizzata, va individuato il valor medio della produttività delle cave”*;
- in applicazione dell'art. 25, co. 6 del P.R.A.E. e della direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali prot. n. 920948 del 17/11/2010, si è proceduto al calcolo della *produttività* delle cave autorizzate ubicate nei comparti delimitati per la provincia di Avellino, con i risultati riportati nella tabella che segue:

Comparto	Codice cava	Produttività cava esistente				
		Materiale totale escavato		Tempo	Produttività media	
		(mc)	(t)	(anni)	(mc/anno)	(t/anno)
C10AV_01	64092_03	1.084.277	2.168.554	21	51.632	103.264
C12AV_01	64108_01	906.000	1.812.000	20	45.300	90.600
C13AV_01	64044_01 64044_05 64044_09	4.864.982	9.709.964	21	231.666	463.332
C13AV_02	64108_05	1.519.640	3.039.280	21	72.364	144.728
C16AV_01	64081_01	6.987.947	13.975.894	21	332.759	665.518
C16AV_02	64081_02	124.806	249.612	21	5.943	11.886
C17AV_01	64057_07	799.729	1.599.458	21	38.082	76.165

con le seguenti precisazioni:

- per il calcolo della produttività delle singole cave ci si è riferiti alla quantificazione dei volumi scavati dal 1986 al 2007, come desumibile dai seguenti atti, tutti finalizzati alla determinazione del contributo di convenzione ex art. 18 L.R. 54/85 ss.mm.ii.:
 - cava codice 64092_03: Relazione istruttoria prot. n. 852819 del 06/10/2009;
 - cava codice 64044_01: Relazione istruttoria prot. n. 17056 dell' 11/01/2010;

- cava codice 64044_05: D.D. n. 100 del 04/06/2009;
- cava codice 64044_09: D.D. n. 99 del 04/06/2009;
- cava codice 64108_05: D.D. n. 132 del 20/10/2008;
- cava codice 64081_01: D.D. n. 129 del 20/10/2008;
- cava codice 64081_02: D.D. n. 133 del 20/10/2008;
- cava codice 64081_02: D.D. n. 131 del 20/10/2008;
- il dato di produttività associato al comparto C13AV_01 corrisponde alla media aritmetica delle produttività delle n. 3 cave in esso ricadenti (64044_01/64044_05/64044_09);
- per la sola cava codice 64108_01 si è fatto riferimento al programma di coltivazione in atto (progetto approvato con D.D. 2903 del 10/03/1999), la cui durata ventennale, peraltro, rende quasi perfettamente omogeneo il periodo temporale preso a base del raffronto;

RILEVATO CHE:

- in applicazione dei citati criteri delle NN. di A. del P.R.A.E., risulta, per i comparti di calcare sopra elencati, il seguente ordine cronologico e prioritario di coltivazione:

N. ord.	Comparto	Codice cava	Produttività cava esistente				
			Materiale totale escavato		Tempo	Produttività media	
			(mc)	(t)	(anni)	(mc/anno)	(t/anno)
1	C16AV_02	64081_02	124.806	249.612	21	5.943	11.886
2	C17AV_01	64057_07	799.729	1.599.458	21	38.082	76.165
3	C12AV_01	64108_01	906.000	1.812.000	20	45.300	90.600
4	C10AV_01	64092_03	1.084.277	2.168.554	21	51.632	103.264
5	C13AV_02	64108_05	1.519.640	3.039.280	21	72.364	144.728
6	C13AV_01	64044_01 64044_05 64044_09	4.864.982	9.729.964	21	231.666	463.332
7	C16AV_01	64081_01	6.987.947	13.975.894	21	332.759	665.518
8	C10AV_02						
	C12AV_02						
	C12AV_03						
	C12AV_04						
	C14AV_01						

con le seguenti precisazioni:

- ai comparti C10AV_02, C12AV_02, C12AV_03, C12AV_04 e C14AV_01, comprendenti aree libere da cave, viene assegnato lo stesso numero d'ordine, rimandando a successivi aggiornamenti la definizione del grado di priorità relativa, di cui all'art. 25 c. 6 lett. e);
- per quanto riguarda i comparti C12AV_03 e C12AV_04 la loro attivazione resta comunque subordinata alle verifiche da effettuarsi in relazione all'eventuale interferenza degli stessi con l'impianto eolico costituito da n. 18 aerogeneratori da realizzare in località Cresta del Gallo del comune di Teora, per il quale, con D.D. n. 199 del 14/07/2008, dell'A.G.C. 12 Settore 4, è stata rilasciata l'autorizzazione alla ACEAELECTRABEL PRODUZIONE SPA alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso.

PRECISATO CHE:

- in ossequio alla previsione contenuta nell'art. 25 co. 16 del P.R.A.E., la procedura di coltivazione del comparto in cui sono ricomprese cave autorizzate è avviata *al solo fine di approvare il progetto unitario di gestione produttivo*.

RICHIAMATO

- l'art. 25 co. 17 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E. che prevede che *“gli esercenti l'attività estrattiva in aree suscettibili di nuove estrazioni, a seguito dell'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, hanno titolo a richiedere l'autorizzazione estrattiva relativamente a nuove superfici estrattive aventi un'estensione non inferiore ai 3 Ha e non superiore a quella già coltivata con l'autorizzazione di cui all'art. 36 della L.R. n.54/1985 e s.m.i., in deroga ai criteri prioritari e cronologici di coltivazione dei comparti.”*.

VISTO

- la L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
- la L. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- le NN. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 7/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006);
- la Delibera di G.R. n. 1002 del 15/06/2007;
- la Delibera di G.R. n. 491 del 20/03/2009;
- la Direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali, prot. n. 920948 del 17/11/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.O. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente

DECRETA

per i motivi innanzi indicati che si intendono qui integralmente riportati

- è individuato, ai sensi dell'art. 25, commi 6 e 7, delle NN. di A. del P.R.A.E., il seguente ordine cronologico e prioritario di coltivazione dei comparti estrattivi del gruppo merceologico dei calcari, di cui alla deliberazione di G.R. n. 491 del 20/03/2009, ricadenti nel territorio della provincia di Avellino:

N. ord.	Comparto	Codice cava	Comune
1	C16AV_02	64081_02	Salza Irpina
2	C17AV_01	64057_07	Montella
3	C12AV_01	64108_01	Teora
4	C10AV_01	64092_03	Sant'Angelo dei Lombardi
5	C13AV_02	64108_05	Teora
6	C13AV_01	64044_01 64044_05 64044_09	Lioni
7	C16AV_01	64081_01	Salza Irpina
8	C10AV_02		Sant'Angelo dei Lombardi
	C12AV_02		Caposele
	C12AV_03		Teora
	C12AV_04		Teora
	C14AV_01		Casalbore

con le seguenti PRECISAZIONI:

- l'ordine cronologico e prioritario di coltivazione dei comparti estrattivi di calcare, come sopra individuato, è suscettibile di periodici aggiornamenti, ai sensi dell'art. 25, co. 7 delle NN. di A. del P.R.A.E.;
- ai comparti C10AV_02, C12AV_02, C12AV_03, C12AV_04 e C14AV_01, comprendenti aree libere da cave, viene assegnato lo stesso numero d'ordine, rimandando a successivi aggiornamenti la definizione del grado di priorità relativa, di cui all'art. 25 c. 6 lett. e);
- ai sensi dell'art. 25, commi 7 e 8, delle NN. di A. del P.R.A.E., l'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto verrà eventualmente disposta, mediante apposito avviso pubblico, nel caso in cui si verifichi il *deficit* di produzione di calcare in relazione al fabbisogno riconosciuto;
- le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'art. 25 nonché del 1° periodo del comma 15 dell'art. 89 delle NN. di A. del P.R.A.E., introducono una deroga ai criteri cronologici e prioritari di attivazione dei comparti in presenza di soggetti titolari di autorizzazione estrattiva vigente al momento dell'inoltro della relativa istanza;
- la presentazione di eventuali istanze, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della deroga di cui al punto precedente, comporterà l'avvio delle procedure di cui all'art. 25 comma 16, *al solo fine di approvare il progetto unitario di gestione produttivo*, atteso che l'avvio della coltivazione del comparto resta comunque subordinato alla eventuale disponibilità di una sufficiente aliquota di fabbisogno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente Decreto viene inviato:

- in via telematica:
 - a) a norma di procedura:
 - all'A.G.C. 02 - Settore 01 "Attività di assistenza alle sedute di Giunta";
 - all'A.G.C. 01 - Settore 02 "Stampa, Documentazione e BURC", per la pubblicazione;
 - all'A.G.C. 08 - Settore 02 "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio";
 - b) per conoscenza:
 - all'A.G.C. 15 "LL.PP., OO.PP., Attuazione, Espropriazioni";
 - all'A.G.C. 15 - Settore 12 "Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali";
 - all'A.G.C. 15 - Settore 05 "Genio Civile di Ariano Irpino";
- in forma cartacea, per quanto di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio:
ai Comuni di Salza Irpina, Montella, Teora, Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni, Caposele e Casalbore.

Il Dirigente del Settore
dr. geol. Giuseppe Travia